

Provincia di Trento

COMUNE DI PIEVE TESINO (Prov. Trento)

ALLEGATO U.S.C.O.

ALLA DELIBERAZIONE DEL Consiglio Comunale

N. 19 DI DATA 06.06.1986



IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Sergio M. Bazzato -

**COMUNE DI PIEVE TESINO**

**REGOLAMENTO  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**Parte I****ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Capo I  
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1  
Finalità - Interpretazione**

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge regionale, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del Segretario comunale.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni stesse. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.

4. L'interpretazione della norma adottata mediante apposito atto deliberativo ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

**Art. 2  
La sede delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.

3. Per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo anche in un'altra sede, purchè nell'ambito del territorio comunale; di tale, eventuale circostanza vengono informati i consiglieri comunali e la popolazione, mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblicamente accessibili.

4. La sede dell'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

**Capo II  
IL PRESIDENTE****Art. 3  
Presidenza delle adunanze**

1. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale, salvo diverse disposizioni di legge o statuto.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco. Ove anche questi sia assente od impedito, la Presidenza viene assunta dall'Assessore anziano o, in mancanza di Assessori, dal Consigliere anziano.

3. L'anzianità di cui al comma 2 è riferita all'età.

